

Novità del “Decreto Rilancio” in materia di riscossione: sul sito di Agenzia- Riscossione le prime FAQ

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del Decreto “Rilancio”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Quagliariello), (Atto Camera n. 2500) presentato il 19 maggio 2020 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID»

Le misure fiscali del Dl Rilancio. Pronto il vademecum per cittadini e imprese

È online il vademecum di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

**D.L. “Rilancio”.
Commercialisti e Consulenti
del lavoro diserteranno la
riunione all'Agenzia delle
entrate sull'accesso ai
contributi a fondo perduto**

I Consigli nazionali dei Consulenti del lavoro e dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili diserteranno la riunione convocata per domani presso l'Agenzia delle Entrate

sul tema del contributo a fondo perduto previsto dal DL “Rilancio” a favore degli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e titolari di partita IVA. Dal contributo sono stati esclusi all’ultimo minuto i professionisti ordinistici. Alla riunione, convocata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state invitate, assieme a Commercialisti e Consulenti del lavoro, le rappresentanze del mondo dell’impresa, del commercio, dell’agricoltura, dell’edilizia e degli artigiani.

Le novità del “Decreto Rilancio” in materia di riscossione

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto importanti novità in materia di riscossione. In particolare, segnaliamo il contenuto degli articoli da 152 a 154 del decreto legge.

Emergenza da coronavirus.

Guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici

Pubblicata dall'Agenzia della entrate la nuova guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici in tempi di coronavirus. Oltre a fornire informazioni sulle sospensioni e proroghe degli invii dei corrispettivi telematici, indica agli esercenti come gestire eventuali problemi in fase di trasmissione

**D.L. “Rilancio”.
Commercialisti,
incomprensibile no a rinvio
scadenze giugno | Miani: “Su
contributi a fondo perduto
trattamento di serie B per i
professionisti”**

“È davvero inaccettabile che in una manovra mai vista prima in termini di risorse stanziare, non si trovi il modo di prorogare, in un momento di tale gravità per il Paese, i versamenti relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno e di sbloccare la compensazione dei crediti IRPEF maturati nel 2019, dando la possibilità di monetizzarli

anche prima della presentazione delle dichiarazioni”.

È quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, commentando il D.L. “Rilancio.

Decreto Rilancio, testo in Gazzetta dopo una settimana dal via libera del Governo

Pubblicato nella prime ore del 20 maggio, ma formalmente nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 2020 n. 128, Supplemento Ordinario n. 21, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*.

Il decreto-legge, cd. “Rilancio” interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

[Link al testo integrale del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), recante: *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato Suppl. Ord. n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 19 maggio 2020

Emergenza da Covid-19. In Gazzetta le linee guida per le riaperture e nuove misure per evitare la diffusione del virus

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 il nuovo D.P.C.M. con le nuove misure in vigore dal 18 maggio. Le disposizioni sostituiscono quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 14 giugno 2020.

Fase 2. In Gazzetta il decreto legge sulle riaperture

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto-legge delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento

delle attività economiche, produttive e sociali.

L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

Fase 2. Approvato dal Cdm il "Decreto ripartenza"



Il Consiglio dei Ministri, del 16 maggio 2020 e terminato

all'1.20 di sabato 16 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge ([Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33](#)) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea **il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali **devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome**, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle

linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale («*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*»), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per saperne di più:

[Link al testo integrale del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), recante: «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 16 maggio 2020

Emergenza coronavirus: linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Le linee di indirizzo comuni riguardano: la ristorazione; le attività turistiche (balneazione); le strutture ricettive; i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); il commercio al dettaglio; le piscine; le palestre; gli uffici aperti al pubblico; la manutenzione del verde; musei archivi e biblioteche.

(Aggiornamento 15 maggio 2020)

Link:

<http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TEST0%20FINALE%20CONDIVISO.pdf>

[Coronavirus: tabella relativa alle leggi e alle ordinanze regionali – aggiornata al 15.05.2020](#)

(Link al sito ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: www.regioni.it)

Revisori legali. Aggiornato il programma di formazione 2020

Aggiornato il programma 2020 di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale

Sospensione dei contributi Inps. Tra gli esercenti attività commerciali compresi i soggetti iscritti in qualità di soci di società

L'Inps precisa che la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Proroga tecnica dei termini per i versamenti delle accise del 16 maggio, nuove scadenze nel decreto legge "Rilancio"

I termini relativi ai versamenti delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica previsti per il giorno 16 maggio sono differiti al giorno 20 maggio dal decreto legge 'Rilancio' approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per tener conto degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui consumi di questi prodotti e del gas naturale il decreto

‘Rilancio’ ha previsto anche una rimodulazione dei versamenti in scadenza tra maggio e settembre 2020, la breve proroga tecnica prevista per maggio è disposta per consentire ai contribuenti di ricalcolare correttamente il prossimo versamento in scadenza.

Per le accise sui prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, il decreto dispone che i versamenti relativi allo scorso mese di aprile possano essere effettuati entro il nuovo termine del 20 maggio senza sanzioni e interessi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10/11 del 2020

In questo numero:

la nuova modulistica 2020 “Redditi 2020-SP” che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi. Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Disco verde all’invio del 730 precompilato 2020

Aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa

utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell'Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La scadenza per l'invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall'Agenzia della entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Dl Rilancio. Le misure approvate dal Cdm per imprese

e autonomi

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Servizi di assistenza “agili” dell'Agenzia delle Entrate. Online la guida

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello. È l'effetto delle procedure introdotte dall'Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini è stata realizzata un'apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi

online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l'Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all'articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione Finanziaria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8/9 del 2020

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

I modelli 730/2020 concernenti l'anno 2019, con le relative istruzioni

- Mod. 730/2020 – Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale relativa all'anno d'imposta 2019
- Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione 730/2020

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020

Il testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2020 contenente le "Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF" (Doc. prelevato il giorno 11/05/2020) – Allegato C al provvedimento del 14/02/2020 prot. n. 72680/2020, aggiornato il 21 aprile 2020 (3,9 MB)

Le regole per l'accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l'anno di imposta 2019

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l'Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nello stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l'anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

Nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 1° gennaio 2021

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, l'Agenzia delle entrate modifica, di nuovo, il tracciato delle e-fatture. Il nuovo tracciato, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche, potranno essere utilizzate a decorrere dal 1° ottobre 2020. Nel provvedimento, inoltre, per garantire la

continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche comunque consentito fino al 31 dicembre 2020 anche l'utilizzo delle specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

“Il tuo ISA 2020”. Aggiornato il software



Rilasciata la versione 1.0.1 del 06/05/2020 del *software* che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il [software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020”](#) è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “*Normativa, prassi e giurisprudenza*” pubblicata nel [sito web dell'Agenzia delle Entrate](#).

La nuova versione prevede le seguenti modifiche:

- **per gli ISA** che utilizzano dati comunali rimossa un'anomalia nel calcolo.

[Link alla Guida operativa all'utilizzo di “il tuo ISA 2020”](#)

p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2019.

Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare

e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all'Inps con lo strumento del "Libretto famiglia". Un'altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l'erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l'utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Decreto Cura Italia e Decreto

Liquidità. Le nuove risposte dell'Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L'acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l'estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella [circolare n. 11/E](#) firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 ([D.L. Cura Italia](#)) e dal D.L. n. 23/2020 ([D.L. Liquidità – in "Finanza & Fisco" n. 7/2020, pag. 593](#)) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l'Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al *bonus* ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di

protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD *"spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE"*. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella *"Banca dati dei dispositivi medici"* pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli

enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

La [circolare](#) chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 **i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell'“esterometro” del primo trimestre 2020**. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 5/2020, pag. 438](#)). Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la **sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal D.L. Liquidità**. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti

La [circolare](#) fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del *bonus* ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell'area dedicata

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell'Agenzia sulle misure introdotte dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità" sono disponibili all'interno dell'area tematica del sito delle Entrate "Emergenza Coronavirus", in costante aggiornamento. (Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020](#), con oggetto: «DECRETO "CURA ITALIA" – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – [D.L. 17/03/2020, n. 18 \(cd. Decreto "Cura Italia"\)](#) – [D.L. 08/04/2020, n. 23 \(cd. Decreto "Liquidità Italia"\)](#)»

Emergenza Covid-19: in Gazzetta il D.P.C.M. per l'avvio della Fase 2

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 nuovo D.P.C.M. per il contenimento del contagio da Covid-19. Il provvedimento avrà valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all'interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di

salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.